

## Statuto NUOVO VILLAGGIO - Società cooperativa sociale

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

##### Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Padova la Società Cooperativa denominata "NUOVO VILLAGGIO - Società cooperativa sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

##### Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla decisione.

### TITOLO II

#### SCOPO - OGGETTO

##### Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa, costituita ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381 art.1 lettera A), è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione di servizi **sociosanitari** ed educativi.

In modo specifico, in relazione a tale scopo, la cooperativa opera per:

- Concorrere al soddisfacimento del bisogno di abitare di persone temporaneamente impossibilitate a soddisfare in modo autonomo alle proprie esigenze abitative attraverso:

a) La mediazione sociale, ovvero lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all'autonomia e di integrazione reciproca tra nuovi cittadini/nuovo contesto abitativo e società ospitante;

b) La promozione di attività che **facilitino** l'accesso alla casa, ai servizi sociali, sanitari e scolastici;

- Valorizzare il contributo di dipendenti e utenti attraverso spazi di partecipazione alle scelte strategiche della cooperativa, e la costante educazione ai valori dell'accoglienza e della condivisione;

- Offrire servizi di qualità puntando sulla soddisfazione del cliente/utente, sulla formazione continua dei dipendenti, sull'efficienza dei sistemi di gestione e sulla trasparenza dei rapporti interni e con il territorio;

- Partecipare allo sviluppo dei territori in cui si opera valorizzando in modo innovativo le risorse disponibili per offrire soluzioni ai nuovi bisogni abitativi, e consolidando le relazioni con Istituzioni, i soggetti dell'Economia Sociale e del Movimento Cooperativo a livello locale e nazionale;

- Investire il patrimonio sociale, le idee, gli strumenti di comunicazione, le relazioni e la propria identità per affermare e promuovere in ogni sede il diritto di cittadinanza di tutti.

3.2 La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. In particolar modo la cooperativa vuole abitare e far abitare la comunità nella diversità e agisce in modo organizzato e continuativo ispirata dai seguenti valori:

- Accoglienza e inclusione di persone che si trovano in una situazione di disagio a causa della mancanza di un alloggio
- Servizio a persone che si trovano in una condizione di svantaggio sociale
- Partecipazione dei lavoratori e degli utenti alla comune responsabilità di essere cittadini
- Trasparenza nelle relazioni con tutti i soggetti portatori di interessi rilevanti nei confronti della cooperativa
- Condivisione del sapere maturato dalla cooperativa in merito ai servizi di accoglienza e mediazione sociale.

3.3 La cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività intende cooperare attivamente in tutti i modi possibili con le istituzioni locali, con il mondo dell'associazionismo, con altre cooperative su scala locale, nazionale ed internazionale.

3.4 La Cooperativa opera in forma **mutualistica** e senza fini **speculativi** tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

4.1 Considerata l'attività **mutualistica** della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa, mediante la gestione diretta o in regime di convenzione o per conto terzi, intende svolgere le seguenti attività di servizio nei settori sociale, sanitario ed educativo. A tal fine potrà:

- accogliere ed ospitare persone o nuclei familiari, che si trovino in condizione di difficoltà psicologica, sociale o economica, tale da limitarne la capacità di soddisfare in modo autonomo alle proprie esigenze abitative;
- reperire, gestire o amministrare abitazioni e complessi abitativi (case, appartamenti, condomini, centri di accoglienza, case per ferie, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere) di proprietà, in locazione o comodato finalizzati all'erogazione dei servizi di cui al punto precedente. La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili al suo funzionamento, compreso l'acquisto, la vendita, il restauro, la locazione non finanziaria di immobili, **contraendo** mutui attivi e passivi, assumendo

finanziamenti, acconsentendo iscrizioni ipotecarie, operando con istituti bancari nei modi necessari alla realizzazione di quanto sopra;

- provvedere all'assistenza culturale, ricreativa e sanitaria dei soci e delle loro famiglie con la loro stessa attività e con quella di terzi **istituendo** e gestendo colonie, case di riposo, asili nido, **ricreatori**, sale di ritrovo, di divertimento, di spettacolo, scuole e biblioteche popolari, palestre e campi sportivi, organizzando attività turistiche; per l'assistenza sanitaria, potrà stipulare convenzioni con strutture pubbliche o private a favore dei soci;

- concedere in uso ai soci gli immobili di cui la cooperativa ha la disponibilità, ai fini abitativi, direzionali o produttivi, secondo le norme in vigore e secondo il regolamento societario approvato dall'assemblea;

- progettare e realizzare interventi educativi, di assistenza socio-sanitaria e di mediazione sociale finalizzati al raggiungimento dell'autonomia personale, economica ed abitativa delle persone **beneficiarie** dei servizi erogati dalla cooperativa;

- progettare e realizzare percorsi di formazione;

- erogare servizi educativi, di assistenza sociale e di mediazione sociale volti a facilitare l'accesso ai servizi erogati da Istituzioni Pubbliche ed Enti Pubblici e Privati per un pieno esercizio dei diritti, e doveri, di cittadinanza;

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soci e effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, escludendosi pertanto in modo tassativo la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e comunque nei limiti e subordinatamente alla sussistenza dei requisiti di legge;

- gestire servizi di mensa e di ristorazione, volti in particolare alla diffusione delle cucine di diverse etnie;

- la gestione tramite il lavoro dei soci, e dei dipendenti, di attività sociali, sanitarie, educative, ricevendo in appalto servizi da enti sia pubblici che privati;

- offrire servizi di formazione e assistenza in tutte le operazioni che possono portare le persone ad affittare o acquistare una casa dalla cooperativa stessa, da enti pubblici o sul libero mercato immobiliare (a titolo esemplificativo: informazione e consulenza per ottenere alloggi popolari, alloggi in locazione o il mutuo casa; accompagnamento nell'espletamento nelle pratiche burocratiche e bancarie; formazione sulle pratiche di ordinaria manutenzione dell'alloggio e sui regolamenti condominiali);

- facilitare processi di integrazione degli immigrati e delle loro famiglie, assumendo in maniera diretta o indiretta la gestione delle attività sociali che dovessero richiedere l'uso di immobili a scopo: associativo, educativo, ricreativo, sanitario, religioso o altro;

- promuovere e realizzare iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle tematiche inerenti allo scopo sociale indicato all'art. 3;

- realizzare centri studi od osservatori;

- riunire tutte le esperienze di quanti, singoli cittadini, associazioni o istituzioni pubbliche e private, operano con finalità analoghe a quelle della cooperativa e collaborare con essi;
- gestire attività nel campo della diffusione dell'informazione nel settore della cooperazione internazionale, dei rapporti tra paesi sviluppati ed i paesi in via di sviluppo nel mondo, del commercio equo e solidale con Comunità del Sud del mondo, dell'immigrazione e della distribuzione di materiali didattici rivolti a tutte le fasce di scolarità;
- promuovere e realizzare gemellaggi e scambi culturali con altri Paesi del mondo al fine di facilitare l'incontro tra culture diverse e la promozione di buone pratiche per promuovere lo sviluppo delle capacità di essere di ciascun individuo;
- promuovere progetti di solidarietà e cooperazione internazionale;
- gestire servizi di segretariato sociale, in particolare nell'ambito socio-sanitario e educativo, a favore di cittadini in collaborazione con enti pubblici e privati esistenti nel territorio di intervento.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa potrà:

- 1) chiedere contributi e finanziamenti previsti dalle leggi nazionali, regionali e della Comunità Europea, nonché da organismi ecclesiastici e organizzazioni interessate alle tematiche sociali per meglio raggiungere gli scopi sociali;
- 2) prendere in locazione o in comodato fabbricati ed immobili;
- 3) costruire, ricostruire ed acquistare immobili di qualsiasi tipo e valore necessari all'attività sociale e comunque utili per la realizzazione dell'oggetto sociale;
- 4) usufruire dei benefici e delle misure disposte, anche dagli enti locali, a favore delle cooperative sociali.

Inoltre, potrà avvalersi oltre che della collaborazione dei soci, anche di lavoratori, assistenti ed in generale di persone o professionisti specializzati nelle varie discipline attinenti allo scopo sociale della stessa.

I collaboratori di cui sopra possono essere soci o meno e possono prestare la loro attività a titolo oneroso o gratuito, secondo le intenzioni e le disponibilità dei soci e in base ai programmi annuali. La cooperativa può svolgere, nei limiti di legge, ogni altra attività connessa all'oggetto sociale nonché compiere in via non prevalente, e del tutto strumentale, e comunque non nei confronti del pubblico tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale, agricola, finanziaria, commerciale e creditizia necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni, nei limiti di legge. A solo titolo esemplificativo la cooperativa potrà:

- 1) costituire, acquisire, quote ed azioni, assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre cooperative, cooperative sociali, consorzi, imprese sociali che svolgano attività analoghe, complementari od accessorie all'attività

sociale o comunque utili allo sviluppo del movimento cooperativo a titolo di stabile investimento;

2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, a fornire servizi ed assistenza, ad **agevolarne** gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa potrà effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente, la raccolta di fondi presso i soli soci con obbligo di rimborso, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. N.385/93 ("Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni le modalità di esercizio di tale raccolta saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; potrà, inoltre, nei limiti di legge, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2544 **septies** c.c.

### **TITOLO III**

#### **SOCI COOPERATORI**

##### **Art. 5 (Soci )**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

A) I soci **cooperatori**:

-concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

-partecipano in funzione della loro attitudine e professionalità alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche e contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali;

-contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

Possono essere soci **cooperatori** appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, che intendono prestare la loro attività lavorativa nella cooperativa percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della **cooperativa** ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini previsti dallo statuto. I soci lavoratori, ai quali si applicano le vigenti disposizioni in materia di assicurazioni sociali, **instaureranno** con la cooperativa un

ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma, compreso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione lavorativa del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi abitativi e/o contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari potranno essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego per operatori professionali.

3) soci fruitori, che danno il loro apporto al fine di soddisfare un bisogno personale cui la cooperativa provvede come propria attività.

Possono essere soci **cooperatori** anche le persone giuridiche private e pubbliche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

B) L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di **nuovi soci cooperatori** (anche sprovvisti dei requisiti di cui sopra) in una **categoria speciale in ragione dell'interesse:**

**a) alla loro formazione professionale;**

**b) al loro inserimento nell'impresa.**

**I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.**

Nel caso di cui alla lettera a) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché

parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2412 e 2544 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci **cooperatori** ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal

ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

#### **TITOLO IV**

#### **SOCI SOVVENTORI**

##### **Art. 6 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci **sovventori**, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

##### **Art. 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci **sovventori** possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 200,00 (duecento virgola zero **zero**) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni in conformità a quanto stabilito dall'assemblea all'atto dell'emissione.

##### **Art. 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei **sovventori** possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 21.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

##### **Art. 9 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci **sovventori** deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci **cooperatori** sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci **cooperatori**;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio **sovventore** è attribuito un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione sociale.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci **sovventori** non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 59/1992.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci **sovventori** verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei **sovventori** in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci **cooperatori**.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 10 (Recesso dei soci **sovventori**)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci **sovventori** il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai **sovventori** si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

### **TITOLO V**

#### **IL RAPPORTO SOCIALE**

#### **Art. 11 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 12 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

-del capitale sottoscritto;

-dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 13 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

-per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

-per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 14 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio **cooperatore** e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

#### **Art. 15 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) manchi **reiteratamente** di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o **diserti** senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 39 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 17 (Liquidazione della partecipazione)**

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-**quinquies**, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 18 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 17.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

**Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

## **TITOLO VI**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 20 (Elementi costitutivi)**

**Il patrimonio della società è costituito:**

**1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:**

**a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore minimo ciascuna pari a Euro 200,00 (duecento virgola zero zero).**

b) dai conferimenti effettuati dai soci **sovventori**, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3)dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4)dalla riserva straordinaria;

5)da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La società non emette i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 primo comma c.c.

Per le obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa col suo patrimonio.

#### **Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16. con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

#### **Art. 22 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° ( primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

#### **Art. 23 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può **appostare** somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento i quali devono risultare in linea con le seguenti direttive:

- riconoscere l'assunzione di responsabilità

- riconoscere la professionalità

- riconoscere l'adesione al progetto della cooperativa.

### **TITOLO VII**

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 24 (Organi)**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge, nominato dall'Assemblea;
- d) L'organo di controllo contabile, se obbligatorio per legge, nominato dall'Assemblea.

#### **Art. 25 (Assemblee)**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo partecipino all'assemblea.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'assemblea ordinaria:

1. **approva** il bilancio e destina gli utili;
2. **procede** alla nomina degli amministratori;
3. **procede** all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. **determina** la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
5. **approva** i regolamenti interni;
6. **delibera** sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. **delibera** su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 22.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci **sottopongono** alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ. o dalla legge.

#### **Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, salvo che per le decisioni concernenti la trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga, la revoca dello stato di liquidazione e il **trasferimento** della sede all'estero, per le quali occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

#### **Art. 28 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

#### **Art. 29 (Voto)**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta.

Nessuno può rappresentare per delega più di 2 (due) soci aventi diritto di voto.

Si applica in quanto compatibile con l'Art. 2372 codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

### **Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

### **Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci **cooperatori** lavoratori. Il Consiglio di Amministrazione è composto inoltre da un rappresentante per ciascuna categoria di soci, come descritte all'articolo 5 del presente statuto, che **raccolga** almeno 1/5 (un quinto) del totale dei soci della cooperativa aventi diritto di voto, fermo restando che i soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

### **Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli amministratori, qual' ora lo ritengono opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati tecnici e scientifici, determinandone con apposita delibera l'ordinamento e le relative mansioni.

Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

### **Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione

svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### **Art. 34 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 35 (Compensi agli amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

#### **Art. 36 (Rappresentanza)**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 37 (Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

I suoi requisiti e il suo funzionamento sono regolati dalla legge.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, ove ricorrano le condizioni di legge, esercita anche il controllo contabile; in tal caso sarà integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### **Art. 38 (Controllo contabile)**

Nei casi e secondo le norme di legge ovvero ove venga deliberato dall'assemblea, il controllo contabile sulla società è esercitato ai sensi dell'art. 2409 *bis* comma primo del codice civile da un revisore contabile o a una società di revisione.

### ***TITOLO VIII***

#### ***CONTROVERSIE***

#### **Art. 39 (Clausola Arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non **cooperatori**. La sua accettazione espressa è condizione di **proponibilità** della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 40 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla **Confcooperative**.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi **proroghino** detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si **atterranno** e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Art. 41 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

### **TITOLO IX**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 42 (Liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 43 (Liquidazione del patrimonio)**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

### **TITOLO X**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 44 (Regolamenti)**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

#### **Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori**, di indivisibilità delle riserve tra i soci **cooperatori**, di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà **remunerare** gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci **cooperatori**;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 46 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 nonchè le altre leggi in materia di cooperative. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.to Maurizio **Trabuio**

F.to Lorenzo Robatto Notaio